



Comune di San Biagio della Cima

PROVINCIA DI IMPERIA

C.A.P. 18036 – Piazza Pianello s.n.c.

Tel. e fax 0184/289044

e-mail: demotrib@comune.sanbiagiodellacima.im.it

pec: comune.sanbiagiodellacima.im@legalmail.it

Ord.za n. 08/24

Prot. N. -24

Disciplina della circolazione stradale - Ordinanza di viabilità

Strada Provinciale 59- lato farmacia PUNTO PRELIEVI ASL 1

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la comunicazione da parte del Comune di San Biagio della Cima che richiede il divieto di sosta con rimozione forzata ogni terzo sabato del mese per punto prelievi asl 1;

- SENTITI gli Uffici tecnici comunali;
- RAVVISATO il pubblico interesse per garantire la circolazione e la sicurezza nella zona;
- VISTE le disposizioni contenute nel Nuovo Codice della Strada ed in particolare la previsione normativa di cui all'art. 7 recante "Regolamentazione della circolazione nei centri abitati";
- VISTE le precedenti Ordinanze in materia;
- Visto l'art. 20 e 21 cds;
- VISTO il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 107 che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione;
- VISTO il Codice della strada approvato con D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli artt. 7, 40,146,157, nonché il relativo regolamento di esecuzione e attuazione approvato con D.P.R. 26.12.1992, n. 495 e successive modificazioni;
- VISTO il decreto sindacale n. 03BA.2024;
- VISTA la convenzione per il servizio associato di Polizia Locale tra il Comune di Vallecrosia e il Comune di San Biagio della Cima;
- Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

- **Che sia istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in STRADA PROVINCIALE 59 – lato farmacia per numero 3 posteggi come segue:**
dalle ore 07,00 sino alle ore 12,00 ogni terzo sabato del mese per tutto il 2024 e il 2025;

L'apposizione della segnaletica è affidata all' UT comunale.

I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del precitato Decreto legislativo nr 285/92 Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione ed osservanza della presente ordinanza.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dall'art. 7 e 157 del Codice della Strada.

Sono esonerati dal rispetto della presente ordinanza i veicoli adibiti al servizio di polizia, soccorso e antincendio.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 30 giorni dalla notifica dello stesso o in alternativa a Capo dello Stato entro 120 giorni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso gerarchico nel termine di 60 giorni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. 495/1992) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L. vo 285/1992). I contravventori saranno sanzionati a norma di legge.

Responsabile del Procedimento è il Dott.ssa D'Agostino G., Comandante del Servizio di Polizia Locale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT.SSA D'AGOSTINO G.